

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1467

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **MICHELE BORDO**

Istituzione della zona di protezione ecologica del mare Adriatico

Presentata il 1° agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo alla Vostra attenzione è dettata dalla necessità di assicurare una prospettiva al mare Adriatico e alle comunità che vivono lungo le sue coste.

La necessità di riflettere sul suo futuro ci è data, innanzitutto, dal crescente interesse delle imprese multinazionali petrolifere allo sfruttamento di ipotetici giacimenti presenti al di sotto del suo fondale marino.

La preoccupazione che il mare Adriatico possa essere utilizzato per estrarre petrolio è cresciuta negli ultimi anni in ragione dell'autorizzazione che il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere positivo dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha rilasciato alla società Petroceltic Elsa per lo svolgimento di indagini geosismiche al largo delle isole Tremiti, necessarie per verificare l'eventuale presenza di petrolio greggio.

L'autorizzazione ha chiuso un procedimento amministrativo, avviato all'inizio del 2010, contro cui si sono schierati, anche in sede giudiziaria, gli enti di gestione di parchi e di riserve marini, le regioni Molise e Puglia, quasi tutte le amministrazioni provinciali e comunali della zona costiera, decine di associazioni, comitati e organizzazioni ambientalisti, culturali e civici. Inoltre, contro l'autorizzazione ci sono state manifestazioni di migliaia di persone decise a rivendicare il proprio protagonismo rispetto alle scelte politiche e ai programmi di sviluppo del Governo per quest'area del Paese.

Le motivazioni dell'opposizione all'uso delle trivelle nel mare Adriatico sono diverse e tutte degne della massima attenzione da parte del Parlamento.

Le attività di estrazione di petrolio dal fondo marino determinano un apporto complessivo di inquinanti nel mare pari al 47 per cento del totale sversato. Nello

specifico, l'attività di perforazione incide per il 2 per cento, gli incidenti nel trasporto marittimo per il 12 per cento, le operazioni svolte sulle navi che effettuano carico e scarico, bunkeraggio, lavaggio eccetera per il 33 per cento. Le compagnie petrolifere, inoltre, utilizzano, per la trivellazione, speciali fluidi e fanghi perforanti, necessari per portare in superficie i detriti, che sono tossici e presentano tracce di cadmio, cromo, bario, arsenico, mercurio, piombo, zinco e rame, in percentuali anche molto elevate, che si bioaccumulano negli organismi marini, a partire dai pesci destinati all'alimentazione. D'altronde, come dimostrano diversi studi redatti da agenzie governative, anche non europee, i pesci che vivono nei pressi di piattaforme petrolifere presentano livelli di mercurio particolarmente alti.

L'estrazione del petrolio e la sua raffinazione comportano, altresì, un notevole dispendio di acqua pubblica che rischia di aggravare il già pesante *deficit* idrico delle aree del mare Adriatico, ormai sempre più colpite da prolungate siccità e dalla riduzione delle precipitazioni piovose a causa dei cambiamenti climatici. Peraltro, l'acqua utilizzata per l'attività di estrazione del petrolio greggio, contaminata, per questa ragione, da zolfo e da metalli pesanti, è reimpressa nel terreno e nella falda.

Ancora, le perforazioni determinano l'incremento del rischio subsidenza, l'abbassamento del terreno a causa delle estrazioni di idrocarburi, talvolta accompagnato da micro terremoti e dissesti geologici, particolarmente pericolosi in zone sismiche e ben noti alle popolazioni dell'alto Adriatico, dove le attività di estrazione sono state sospese, per tale ragione, anche per lunghissimi periodi.

Le perforazioni, infine, possono determinare diversi tipi di incidente industriale, con gravi conseguenze per gli addetti al ciclo produttivo e all'ambiente, come l'esplosione di gas, la fuoriuscita in-

trollata di petrolio e la collisione di navi con la piattaforma.

Costi ambientali, economici e sociali elevatissimi che la comunità dovrebbe sostenere per consentire l'eventuale sfruttamento di giacimenti quantitativamente molto limitati e che offrirebbero petrolio di pessima qualità perché particolarmente bituminoso e contenente un alto grado di idrocarburi pesanti e di zolfo.

Al contrario, la salubrità delle acque marine rappresenta, particolarmente per i centri della costa del basso Adriatico, un fattore decisivo per lo sviluppo delle filiere del turismo e della pesca. Sono questi, infatti, i comparti economici su cui si sta concentrando buona parte delle programmazioni infrastrutturali degli enti locali, degli investimenti privati e delle risorse finanziarie europee, nazionali e regionali destinate alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione. E sarebbe eccessivamente contraddittorio, ad esempio, imporre la rigorosa sostenibilità ambientale della pesca mentre si autorizzano attività economiche potenzialmente in grado di desertificare un'ampia porzione del mare Adriatico.

La geografia e l'oceanografia di questo mare chiuso sono un'altra delle motivazioni che devono indurre allo studio e all'attuazione di una diversa strategia di valorizzazione delle sue risorse.

La necessità di preservare le risorse offerte al mondo da questa straordinaria parte del Paese e dal suo mare è alla base di questa proposta di legge che prevede l'istituzione nel mare Adriatico di una zona di protezione ecologica in cui siano vietate le attività industriali inquinanti, a partire dall'esplorazione e dall'estrazione di petrolio e di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché di sostenere misure di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale custodito dalle sue acque, anche al fine di promuovere programmi di sviluppo sostenibile particolarmente nei settori della pesca e del turismo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della zona di protezione ecologica del mare Adriatico).

1. Allo scopo di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini, nonché di tutelare il patrimonio dei fondali del mare Adriatico e in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, resi esecutivi dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, è istituita, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 8 febbraio 2006, n. 61, la zona di protezione ecologica del mare Adriatico.

ART. 2.

(Avvio della procedura e limite provvisorio della zona di protezione ecologica del mare Adriatico).

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi internazionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, i limiti esterni della zona di protezione ecologica del mare Adriatico sono determinati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3.

ART. 3.

(Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo).

1. Nella zona di protezione ecologica del mare Adriatico sono promosse azioni

finalizzate alla prevenzione e alla repressione di tutti i tipi di inquinamento, nonché alla protezione dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico, storico e culturale subacqueo.

2. Nella zona di cui al comma 1 sono, comunque, consentite le attività di pesca conformi a quanto previsto dalle norme dell'ordinamento interno, del diritto dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte contraente.

ART. 4.

(Controlli, sanzioni e norme applicabili).

1. Nella zona di protezione ecologica del mare Adriatico le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento interno, del diritto dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte contraente. Si applicano, inoltre, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

ART. 5.

(Azioni di valorizzazione).

1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo economico e occupazionale in favore delle popolazioni costiere e delle isole, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove azioni di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e ittico della zona di protezione ecologica del mare Adriatico.

